

SCHEDA INFORMATIVA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

art. 13 lett. f CIAP | art. 32 LCPubb | art. 53 RLCPubb/CIAP

La scheda tratta i criteri di aggiudicazione e ne illustra le principali caratteristiche.

CIAP
Disposizioni cantionali d'esecuzione Art. 13 Le disposizioni cantionali d'esecuzione garantiscono: f) adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

LCPubb
Aggiudicazione Art. 32 ¹ Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%. ² I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. ³ Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

RLCPubb/CIAP
Criteri di aggiudicazione Art. 53 ¹ Quali criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e vanno precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. ² Sono anche ammessi, ma non nelle commesse internazionali, i seguenti criteri: a) la formazione degli apprendisti; b) il contributo alla formazione professionale; c) la responsabilità sociale delle imprese. ³ I criteri di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori. ⁴ Il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione.

Sommario

1.	Principi generali	3
1.1.	Introduzione.....	3
1.2.	Scopo dei criteri di aggiudicazione.....	3
1.3.	Definire e scegliere i criteri di aggiudicazione	4
1.3.1	Criteri pertinenti con la commessa	4
1.3.2	Criteri definiti e annunciati nell'avviso di gara.....	5
1.3.3	Ponderazione dei criteri	6
1.3.4	Sistema di valutazione.....	7
1.4.	Accertamento.....	9
2.	Possibili criteri di aggiudicazione	10
2.1.	Il termine.....	10
2.2.	La qualità.....	11
2.2.1	La qualità dell'offerente.....	11
2.2.2	La qualità dell'offerente: le referenze.....	12
2.2.3	La qualità del prodotto offerto	16
2.3.	Il prezzo.....	17
2.3.1	Tipi di valutazione	17
2.3.2	La considerazione delle opzioni.....	19
2.3.3	La considerazione delle varianti	19
2.4.	L'attendibilità	19
2.5.	L'economicità	20
2.6.	I costi di servizio	21
2.7.	Il servizio clientela	21
2.8.	L'adeguatezza della prestazione.....	22
2.9.	L'estetica	23
2.10.	La compatibilità ambientale.....	23
2.11.	La responsabilità sociale	25
2.12.	La formazione e il perfezionamento degli apprendisti	25
2.13.	Il valore tecnico	26
2.14.	Altri criteri	26
3.	Riferimenti	27

1. Principi generali

1.1. Introduzione

L'esigenza di richiedere determinati criteri di aggiudicazione agli offerenti e di definirne i limiti emerge innanzitutto dagli accordi internazionali:

- *Accordo riveduto sugli appalti pubblici* del 15 aprile 1994 (GPA - [RS 0.632.231.422](#)) – Specifiche tecniche e documentazione di gara (art. X cpv. 7 lett. c e 9 GPA):
“I committenti mettono a disposizione degli offerenti la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte valide. Se non sono già fornite nel bando di gara, la documentazione include una descrizione completa dei seguenti elementi: tutti i criteri di aggiudicazione impiegati dal committente nell'aggiudicazione, con l'indicazione della loro importanza relativa, a meno che il prezzo sia l'unico criterio di aggiudicazione”;
“I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e le modalità di consegna”.
- *Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici* del 21 giugno 1999 (ABAP - [RS 0.172.052.68](#)) – Procedura di aggiudicazione degli appalti (art. 4 cpv. 1 lett. c ed e ABAP):
“la documentazione relativa al bando di gara conterrà tutte le informazioni, segnatamente le specifiche tecniche, nonché i criteri di selezione e di aggiudicazione degli appalti, di cui gli offerenti hanno bisogno per poter presentare offerte atte ad essere prese in considerazione. Fornitori e prestatori di servizi che ne facciano richiesta dovranno ottenere la relativa documentazione”;
“il criterio di aggiudicazione degli appalti può essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il che implica criteri di valutazione particolari, come la data di consegna o di esecuzione, il rapporto costi/benefici, la qualità, il valore tecnico, il servizio post-vendita, le garanzie relative ai pezzi di ricambio, ai prezzi, ecc., ovvero quello dell'offerta con il prezzo più basso”.

Dal canto suo il diritto intercantonale, secondo l'art. 13 lett. f CIAP, stabilisce che le disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. STA 52.2019.490 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1). Quello cantonale, in virtù dell'art. 32 cpv. 1 LCPubb, statuisce che il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico (cfr. STA 52.2019.646 del 25 giugno 2020 consid. 3.1). Infine, gli artt. 8 cpv. 3 lett. m e 10 cpv. 1 lett. c^{bis} RLCPubb/CIAP prevedono l'indicazione dei criteri di aggiudicazione con le relative ponderazioni (nell'avviso di gara) e le indicazioni della scala e/o il metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione (quantomeno nella documentazione di gara).

Queste norme impongono al committente di predeterminare i criteri di aggiudicazione e indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte (cfr. STA 52.2019.443 del 21 gennaio 2020 consid. 3).

1.2. Scopo dei criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione vanno chiaramente distinti dai criteri di idoneità. Quest'ultimi servono (soltanto) ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I primi **servono invece a individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate** (cfr. DTF 140 I 285 consid. 5.1; STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1; Cassina, 2008, p. 43).

In altre parole, lo scopo dei criteri di aggiudicazione è quello di permettere al committente di scegliere l'offerta complessivamente più vantaggiosa nelle procedure di pubblico concorso, selettive e su invito. Accertamento, questo, che segue la verifica della bontà dei concorrenti e l'esclusione di quelli ritenuti inadeguati (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1).

Le offerte possono ottemperare più o meno bene (scala graduale) i parametri di valutazione, ossia spesso la cattiva valutazione in un criterio di aggiudicazione può essere compensata da un'ottima valutazione in un altro criterio.

La giurisprudenza ha chiarito che in linea di principio non è vietato prendere in considerazione gli stessi criteri sia nella fase di idoneità sia in quella di aggiudicazione, a condizione che tali criteri possano essere in qualche misura graduati. In tal caso, il rispetto di una soglia minima verrebbe di fatto considerato un criterio di idoneità, mentre il superamento (graduale) di tale requisito minimo verrebbe valutato come criterio di aggiudicazione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 5.1; DTF 139 II 489 consid. 2.2.4),

1.3. Definire e scegliere i criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione devono soddisfare una serie di condizioni affinché possano rispettare i disposti di legge, in particolare devono:

- essere pertinenti con la commessa;
- essere definiti e annunciati nell'avviso di gara;
- avere una ponderazione;
- avere un sistema di valutazione.

1.3.1 Criteri pertinenti con la commessa

L'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP dispone che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa. Inoltre nella scelta e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di un'ampia latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. Pertanto non possono essere standardizzati (cfr. Rodondi, 2001, p. 403). I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 cpv. 1 lett. b LCPubb) e l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. e LCPubb). Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione e dei metodi di valutazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Lesivi del diritto possono risultare dunque soltanto quei criteri e quei metodi di valutazione che disattendono i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche, che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta (cfr. STA 52.2019.51 del 17 aprile 2019 consid. 2.2).

Sono considerati in particolare estranei all'aggiudicazione i criteri di politica regionale, fiscale o strutturale, come pure la conoscenza diretta dell'offerente o la conoscenza locale (cfr. Clerc, 2012, p. 2024; Rodondi, 2001, p. 403; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, pp. 119-120), in sostanza quei criteri con obiettivi discriminatori o protezionistici (cfr. TAF B-5601/2018 del 24 aprile 2019 consid. 6.8.3), senza un legame diretto con la prestazione oggetto della commessa. Tuttavia il Tribunale federale ha già statuito in favore dell'applicazione di criteri estranei alla materia (segnatamente in ambito sociali o ambientali), ma solo nella misura in cui sorretti da una base legale formale (a livello di legge); ammettendo ad esempio il cosiddetto criterio degli apprendisti (DTF 140 I 285 consid. 7; DTF 129 I 313 consid. 8 e 9; STF 2P.242/2006 del 16 marzo 2007 consid. 4.2.2) e con apertura sul criterio della "prossimità ambientale" (cfr. STA 52.2015.335 del 15 settembre 2015 consid. 3.6). In generale questi criteri di aggiudicazione devono però essere inseriti con percentuali piuttosto contenute (importanza del tutto secondaria; cfr. DTF 129 I 313 consid. 8 e 9) rispetto al valore di ponderazione degli altri criteri (quali la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, eccetera). Il tutto, anche in considerazione dei limiti di non discriminazione imposti dal diritto internazionale (di principio non possono essere utilizzati criteri discriminatori rispetto a potenziali concorrenti esteri).

In sostanza fintantoché un criterio di aggiudicazione è direttamente collegato alla commessa in questione e consente di fare valutazioni sull'efficienza (in termini di prezzo o di qualità) dei servizi offerti, la sua scelta e la sua formulazione sono a discrezione del committente, che deve tuttavia rispettare il principio della parità di trattamento. D'altra parte, i criteri di aggiudicazione che non sono direttamente collegati alla commessa, in particolare perché non influiscono sulla qualità dei servizi offerti, possono essere scelti dal committente solo se una base legale corrispondente la autorizza espressamente a farlo (DTF 140 I 285 consid. 5.2; Clerc, 2012, p. 2023).

Esempi giurisprudenziali di criteri non pertinenti:

- **Dipendenti e struttura aziendale:** Un criterio che premia chi ha più dipendenti per un lavoro di pulizia nel quale era necessaria una squadra fissa di quattro-sei persone che lavorasse dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, è discriminatorio. Infatti non si vede perché una grande impresa, con un numero di dipendenti proporzionalmente più elevato per il lavoro di pulizia richiesto, debba essere valutata meglio di un'impresa più piccola fin dall'inizio, decisivo è se l'offerente dispone del personale necessario per eseguire il contratto (TA SO VWBES.2018.274 del 17 settembre 2018 consid. 5.4).

Un criterio che si basa sull'età della persona chiave principale per una commessa svolta per un periodo limitato di tempo (6 mesi) è discriminatorio e non trasparente (TA SH 60/2016/29 del 25 ottobre 2016).

Un criterio che premia gli offerenti che remunerano maggiormente i propri operatori non è pertinente in quanto non è legato alla commessa. In ogni caso non vi è un nesso tra il livello di remunerazione e la qualità e/o il rendimento del lavoro effettuato (DTF 140 I 285 consid. 6).
- **Rappresentanza regionale:** Un criterio che premia la rappresentanza regionale è discriminatorio. I criteri di residenza e conoscenza locale possono essere applicati come criteri di assegnazione solo in casi eccezionali (TA SO VWBES.2018.274 del 17 settembre 2018 consid. 5.5).
- **Vicinanza al cantiere:** Un criterio che premia la mera vicinanza della sede legale dell'offerente al cantiere – nei due casi in questione a una caserma –, senza una ragione oggettiva, è discriminatorio (TAF B-5601/2018 del 24 aprile 2019 consid. 6.8.3).
- **Percentuale:** Inammissibilità del “criterio degli apprendisti” in ragione della sua preponderanza (10%) per rapporto al criterio del prezzo (20%; DTF 129 I 313 consid. 8 e 9).

1.3.2 Criteri definiti e annunciati nell'avviso di gara

Gli artt. 32 cpv. 2 LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP dispongono che i criteri di aggiudicazione vanno indicati nel bando, in ordine di importanza. L'art. 8 cpv. 3 lett. m RLCPubb/CIAP aggiunge l'obbligo di renderli noti nell'avviso di gara. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione discende soprattutto dal principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (cfr. DTF 125 II 86 consid. 7.c; STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 5.1; Cassina, 2008, p. 45).

Esempi giurisprudenziali:

- **Elementi stabiliti a posteriori:** Il committente ha inserito elementi di valutazione (7 sottocriteri precisati solo nel rapporto di valutazione) non preannunciati negli atti di gara. Al committente toccherà rivalutare le offerte rimaste in gara attenendosi alle condizioni di gara (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 6.3).

Valutazione dell'attendibilità delle ore previste. Per la valutazione il committente ha utilizzato un quantitativo che non risulta dal preventivo di riferimento e costituisce pertanto un elemento di giudizio stabilito a posteriori e in maniera inammissibile (STA 52.2021.246 del 6 settembre 2021 consid. 4.2).

La definizione di sotto-criteri di aggiudicazione dopo la scadenza del termine l'inoltro delle offerte permette, in effetti, al committente di influire indebitamente sull'esito della gara in atto. Siffatto modo di procedere priva, inoltre, i concorrenti della possibilità di contestare tali sotto-criteri mediante impugnazione del bando di concorso (STA 52.2001.438 del 10 gennaio 2001 consid. 4; cfr. anche TA BE 100.2016.291 del 3 aprile 2017).

1.3.3 Ponderazione dei criteri

I criteri di aggiudicazione sono ponderati in percentuale in modo che la loro somma sia 100%. L'art. 32 cpv. 1 e 3 LCPubb impone che la ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%, ad eccezione dei beni ampiamente standardizzati per i quali l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. L'art. 8 cpv. 3 lett. m RLCPubb/CIAP aggiunge l'obbligo di rendere nota la ponderazione nell'avviso di gara, mentre l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP specifica che il Consiglio di Stato emana annualmente specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione sociali obbligatori (formazione degli apprendisti e contributo alla formazione professionale) e di quello facoltativo (responsabilità sociale delle imprese), ammessi unicamente nelle commesse non sottoposte ai trattati internazionali, in particolare sul loro valore di ponderazione.

Per il resto il committente è libero di esprimere quali elementi sono considerati di particolare importanza nella commessa per la quale è stata indetta la gara, ovvero ciò che sarà maggiormente considerato nella scelta dell'offerta più vantaggiosa (cfr. DTF 125 II 86 consid. 7.c).

Esempi giurisprudenziali:

- Ponderazione pertinente: Opere da falegname (porte interne in legno) per una scuola. Criterio di aggiudicazione "risorse", basato sul numero di dipendenti. La ponderazione del 10%, tenuto conto dell'importanza del rispetto del programma lavori per evitare ritardi rientra nel margine di apprezzamento del committente. Una ponderazione più alta sarebbe stata probabilmente discriminatoria nel confronto delle piccole imprese (TA ZH VB.2017.00351 del 18 agosto 2017 consid. 4.5).

Servizio di consulenza energetica. Il committente è libero di privilegiare in maggior misura la qualità dell'offerta rispetto alla sua economicità (economicità 30%, referenze 30%, struttura di progetto 35%, apprendisti 5%). Il peso dato alla qualità dell'offerta, oltre a non apparire manifestamente insostenibile, si giustifica già solo per il fatto che oggetto della commessa sono dei servizi. Se per delle commesse edili o di fornitura la qualità valutabile con referenze di lavori analoghi può avere un'importanza più contenuta, non è improprio ritenere che questo criterio possa giocare un ruolo maggiormente incisivo nel contesto dell'assegnazione di una commessa di servizio.

- Ponderazione non pertinente: Prestazioni da architetto. Inammissibilità del "criterio degli apprendisti" in ragione della sua preponderanza (10%) per rapporto al criterio del prezzo (20%; DTF 129 I 313 consid. 8 e 9).

Servizio di trasporto scolastico degli allievi. Criterio inerente il comfort interno dei veicoli proposti, mira a valutare la qualità del comfort interno per i passeggeri, sulla base della presentazione del veicolo fornita dai concorrenti. Il criterio ha un'incidenza tutto sommato importante (15%), malgrado si tratti di un aspetto che per rapporto alla commessa può essere ritenuto secondario, per non dire marginale (STA 52.2022.45 del 2 maggio 2022 consid. 4).

A. Beni ampiamente standardizzati

Per i beni ampiamenti standardizzati, l'art. 32 cpv. 3 LCPubb precisa che l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo (Cassina, 2008, p. 43; Galli, Moser, Lang & Steiner, 2013, p. 370). Si tratta di un concetto giuridico indeterminato, soggetto quindi ad apprezzamento a dipendenza dell'oggetto e delle particolarità della commessa. Pertanto non risulta possibile dare una definizione univoca o stilare una lista esaustiva.

In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla possibilità di standardizzazione della prestazione. La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LCPubb. Lo standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. STA 52.2020.368 del 23 ottobre 2020 consid. 3.2), quali criteri tecnici dei prodotti e requisiti generici di esercizio (tempi, modi di ordinazione e di fornitura; cfr. STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid.3.2).

Tuttavia, di regola, le prestazioni di servizio, fornite dietro mandato da liberi professionisti (quali ingegneri, architetti, medici o avvocati) non sono assimilabili a beni standardizzati. Le stesse non possono dunque essere messe a concorso unicamente in base al loro prezzo. In effetti, non di rado, l'aspetto economico di queste prestazioni è secondario rispetto a quello qualitativo: è infatti noto che le prestazioni di servizio fornite da specialisti particolarmente qualificati possono

anche assicurare risparmi consistenti atti a compensare la maggior spesa per onorari sostenuta dal committente (cfr. STA 52.2020.218 del 7 settembre 2020 consid. 3.2).

Esempi giurisprudenziali:

- **Bene ampiamente standardizzato:** Fornitura di apparecchi di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo impianto di lettura targhe sito nel nucleo del Comune (52.2020.368 del 23 ottobre 2020 consid. 3).
Fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus. Oggetto di fornitura sono i singoli elementi che compongono il sistema di videosorveglianza (complesso), dei quali il committente ha fornito una descrizione ben precisa ed univoca. Trattasi in altri termini di componenti prodotte in serie su larga scala industriale (52.2019.646 del 25 giugno 2020 consid. 3).
Fornitura di generi alimentari, bevande alcoliche ed analcoliche alle case anziani della città (52.2017.644 del 16 aprile 2018).
Fornitura di medicinali occorrenti alla casa anziani (52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid. 3).
Opere di pavimentazione. Procedura su invito (in cui la qualità è stata garantita con la selezione delle ditte) per una semplice commessa di costruzione (pavimentazione di una superficie per l'hockey a rotelle; TA ZH VB.2003.116 dell'11 settembre 2003 consid. 3)
- **Commessa non assimilabile a un bene ampiamente standardizzato:** Prestazioni da ingegnere d'impianti RCVS e di refrigerazione industriale. Si deve ritenere che, stante la natura altamente tecnica e specialistica della prestazione di servizio messa a concorso il committente non poteva prescindere dal prevedere dei criteri di aggiudicazione che vertessero in maniera significativa anche sulla qualità delle offerte (52.2020.218 del 7 settembre 2020 consid. 3.2).
Prestazioni da architetto. Serie di prestazioni eterogenee, fornite in più ambiti da diversi professionisti (architetto, disegnatori, impiegati d'ufficio, ecc.), con differenti competenze. La natura variegata delle prestazioni di servizio messe a concorso esclude la possibilità di aggiudicarle unicamente in base al prezzo; una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile mortificazione del loro valore intrinseco ed arrischierebbe di innescare una controproducente gara al ribasso, a scapito della qualità del lavoro fornito (52.2008.116 del 18 aprile 2008).

1.3.4 Sistema di valutazione

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione (vedi punto 1.3.2), il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb), che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare (cfr. STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 5.1).

Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura libera, quanto per le procedure su invito e si applica a tutti i criteri di aggiudicazione, a cominciare dal prezzo. Essendo diversi i metodi utilizzabili e i risultati che ne conseguono, la preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare un criterio si impone come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di specificare il fattore di ponderazione assegnato al criterio (cfr. STA 52.2016.20 del 10 luglio 2016).

La scala di valutazione deve contenere sufficienti graduazioni. Alle nostre latitudini, di regola, si applica una scala che va da 1 a 6, in cui 6 è la nota massima. Il metodo non è tuttavia vincolante (cfr. STA 52.2006.292 del 3 ottobre 2006 consid. 2.2).

I committenti si servono spesso di criteri formali e quantitativi, che possono essere ridotti a formule matematiche. Questi criteri sono meno sindacabili e contestazioni in tal senso possono avvenire solo per una non conforme applicazione di quanto statuito nel bando o per errori di calcolo.

Tuttavia, la valutazione puramente matematica della qualità delle offerte non è sufficiente (cfr. STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 4.4). Pertanto, in particolare per commesse complesse (sia da un punto di vista tecnico, sia per il considerevole impatto finanziario) è necessario inserire criteri non basati su formule matematiche. In queste evenienze, la documentazione di gara deve preannunciare il metodo di valutazione in maniera precisa affinché il committente possa applicarlo il meno arbitrariamente possibile e sottrarsi alle possibili critiche che un apprezzamento soggettivo presterebbe.

Esempio di sistema di valutazione non basato su formule matematiche:

6 - Ottimo, raggiunge gli obiettivi richiesti con valore superiore e decisamente superiore alla media delle altre offerte
5 - Buono, raggiunge gli obiettivi richiesti e fornisce indicazioni superiori alla media delle altre offerte
4 - Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti
3 - Insufficiente, non raggiunge appieno gli obiettivi richiesti
2 - Nettamente insufficiente
1 - Privo di valore, non attendibile (mancanza di documenti o risposta)
Potranno essere assegnati anche i punteggi intermedi.

Esempi giurisprudenziali:

- Metodo di valutazione non comunicato: Opere da impresa generale. Il bando non chiariva in che modo il committente intendeva attribuire le note per il criterio di aggiudicazione inerente l'analisi del mandato e se i 7 elementi che dovevano figurare nei documenti di analisi sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di essi sarebbe attribuita maggiore importanza (come fatto in sede di verifica delle offerte da parte del committente). Nella fattispecie la mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei singoli parametri è evidente. L'assenza di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire a un'aggiudicazione conforme (STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022 consid. 3.3).

Servizio di trasporto scolastico degli allievi. Criterio inerente il comfort interno dei veicoli proposti, mira a valutare la qualità del comfort interno per i passeggeri, sulla base della presentazione del veicolo fornita dai concorrenti. Nella fattispecie il criterio non è pertinente in quanto il committente non potrà esprimere un parere oggettivo (mancata definizione del sistema di valutazione con criteri oggettivabili; STA 52.2022.45 del 2 maggio 2022 consid. 4).

Servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani. Criterio inerente l'organizzazione dell'offerente. Dal bando non emerge ad esempio se gli elementi che devono figurare nella relazione tecnica verranno valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di essi sarà attribuita maggiore importanza (quale l'analisi dei prezzi, indicata in grassetto). Inoltre il deposito in busta chiusa del sistema di valutazione del criterio da rendere pubblico al momento dell'apertura delle offerte – fattispecie non espressamente prevista nel bando – non può sostituire un chiaro metodo di valutazione, che il committente ha ommesso di preannunciare (STA 52.2018.429 del 3 dicembre 2018 consid. 3).

- Modifica della scala: Servizio di sorveglianza delle sale e degli stabili museali. Al piano di implementazione proposto doveva essere assegnato un unico punteggio: 0 punti (= piano assente e/o nullo), 1 punto (= al di sotto delle aspettative) o 7 punti (= conforme alle aspettative). Non era per contro ammissibile attribuire delle note intermedie. Ne segue che le note assegnate nel criterio di aggiudicazione non possono essere confermate dal tribunale in quanto lesive del diritto nella misura in cui sono state definite disattendendo le modalità di valutazione integrate nel bando (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 6.3).

Fornitura degli apparecchi di anestesia. Il bando prevedeva di attribuire ai test pratici i valori 0, 1 e 2 a cui corrispondeva un significato ben preciso. Il committente ha redatto il rapporto esprimendo le valutazioni con numeri decimali. Il modo di procedere si è pertanto distanziato dalle regole prestabilite con il bando (STA 52.2021.482 del 12 maggio 2022 consid. 5.2).

- Scala dei punti ammissibile: Servizio di sgombero neve. Il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione, compreso quello riferito all'ecologia: Veicolo con certificato EURO 5 o 6 nota 6, EURO 4 nota 4, EURO 3 nota 3, EURO 2 nota 2,

EURO 1 nota 1 e EURO 0 nota 0. Così come impostata, la griglia di valutazione si avvera pertinente e non presta il fianco a nessuna critica (STA 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 4).

- Scala dei punti non ammissibile: Fornitura di prodotti per la pulizia e la cura degli interni dei veicoli ferroviari e degli immobili. Criterio qualità/test su larga scala. Il committente ha previsto che la migliore offerta avrebbe ottenuto la nota 6, la seconda 5, la terza 4 e così via. Questa modalità di distribuzione dei punti falsa il risultato della valutazione delle offerte, in quanto la differenza delle note non sono determinate dalla differenza della qualità reale tra le offerte (TAF B-4387/2017 dell'8 febbraio 2018).
 - Sistema di valutazione non ammissibile: Fornitura di prodotti per la pulizia e la cura degli interni dei veicoli ferroviari e degli immobili. Il committente ha previsto la valutazione secondo 3 criteri di aggiudicazione. Ha indicato poi che sarebbero state valutate le offerte tramite i primi due criteri e unicamente le tre migliori offerte secondo questi criteri sarebbero state ammesse alla valutazione con il terzo criterio. Questa procedura è contraria al diritto in quanto può escludere la migliore offerta (TAF B-4387/2017 dell'8 febbraio 2018).
- Opere da impresa generale. Criterio di aggiudicazione tecnico. L'attribuzione di 15 punti di base a tutti gli offerenti e l'arrotondamento delle note al punto intero, può avere per effetto di aumentare l'importanza del criterio per rapporto a quello del prezzo (TAF B-3885/2016 del 14 luglio 2017).
- Sistema di valutazione non basato su formule matematiche: Servizi di Facility Management. Inutilmente la ricorrente sottolinea che questi ed altri criteri di aggiudicazione permettono valutazioni troppo soggettive e difficilmente contrastabili. Infatti ha partecipato al concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.3.3).

1.4. Accertamento

L'accertamento dei criteri di aggiudicazione avviene durante la fase di valutazione delle offerte, terminate le verifiche formali, economiche, di idoneità e tecniche (cfr. Galli, Moser, Lang & Steiner, 2013, p. 372).

Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.2). Infatti il committente ha un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, così come nell'interpretazione dei criteri che ha esso stesso formulato (cfr. STA 52.2022.405 del 2 marzo 2023 consid. 2). Qualora il committente si appoggia a un ausiliario (offerente che ha ricevuto un mandato apposito) per eseguire il controllo dei criteri, per l'aggiudicazione non è determinante l'avviso di quest'ultimo ma quello del committente (cfr. TA GR U 14 25 del 26 agosto 2014 consid. 3.c).

Tuttavia, il committente non ha, in generale, il diritto di chiedere a un offerente che non ha fornito certe informazioni decisive per la valutazione dei criteri di aggiudicazione di trasmetterle successivamente (cfr. TAF B-7479/2016 dell'8 maggio 2017 consid. 8).

Esempi giurisprudenziali:

- Informazioni mancanti: Produzione e fornitura di tralicci per la trasmissione di energia elettrica. Il fatto che l'offerente è un leader mondiale nel suo campo non dispensa il committente di domandare, dove necessario, informazioni supplementari, né conferisce all'offerente il diritto di completare la sua offerta (TAF B-7479/2016 dell'8 maggio 2017 consid. 8).

2. Possibili criteri di aggiudicazione

L'art. 32 cpv. 1 LCPubb contempla una lista non esaustiva dei criteri d'aggiudicazione (cfr. Rodondi, 2001, p. 403; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, p. 117):

- il termine;
- la qualità;
- il prezzo;
- la sua attendibilità;
- l'economicità;
- i costi di servizio;
- il servizio clientela;
- l'adeguatezza della prestazione;
- l'estetica;
- la compatibilità ambientale;
- la responsabilità sociale;
- la formazione e il perfezionamento degli apprendisti;
- il valore tecnico.

Tuttavia sono possibili altri criteri di aggiudicazione, purché in relazione con la commessa (cfr. STA 52.2018.208 dell'8 agosto 2018 consid. 2.1).

Nelle valutazioni delle offerte, il prezzo deve sempre essere presente (cfr. punto 2.3), ad eccezione dei concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo, assieme ai criteri qualitativi. Infatti, nemmeno severi criteri di idoneità che si esprimono solo sulla facoltà degli offerenti a eseguire la commessa, possono compensare la mancanza di sufficienti e adeguati criteri di aggiudicazione circa la qualità delle offerte (cfr. STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 4.4).

2.1. Il termine

Il criterio di aggiudicazione inerente al termine si riferisce alla tempistica prevista per l'esecuzione totale o parziale della commessa, sia per quanto attiene la fornitura di materiale sia per quanto concerne l'esecuzione di un'opera o di una prestazione di servizio. Di regola questo criterio è collegato a delle penalità per eventuali ritardi accumulati (art. 16 LCPubb) e pertanto deve essere controllato al momento dell'esecuzione.

Esempi giurisprudenziali:

- **Tempi di esecuzione:** Progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie. La durata della commessa comprende tre fasi operative, ognuna delle quali sarà avviata dal responsabile del dossier: fase 1 - progettazione costruttiva edile ed impiantistica (Tx1); fase 2 - opere di realizzazione e montaggio sale operatorie (Tx2); fase 3 - fornitura, allestimento tecnologico e messa in servizio (Tx3). La durata complessiva delle tre fasi (Tx1 + Tx2 + Tx3) che dovranno essere quantificate singolarmente non dovrà essere superiore a 150 giorni solari, continuativi consecutivi (compresi domeniche e festivi; STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023 consid. 8.1).

Opere da piastrellista. Tempistica dei termini proposti per l'esecuzione, contenente i giorni lavorativi necessari per le varie attività principali. Per prevenire abusi e distorsioni il committente ha previsto una penalità particolarmente dissuasiva (CHF 3'000.00 al giorno; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 2.3).

Opere da pulizia giornaliera e manutentiva. Tempo per prestazione (settimanale, semestrale o annuale) in ore uomo impiegate (STA 52.2021.480 del 26 aprile 2021 consid. 3).

Fornitura di schermi tattili. Giorni lavorativi necessari per la fornitura a partire dall'ordinazione del committente fino alla conclusione della fornitura in loco (STA 52.2020.608 del 17 marzo 2021 consid. 3).

Opere da giardiniere. Il bando chiedeva agli offerenti di fornire in forma grafica la successione dei lavori previsti dall'elenco prezzi con i tempi determinanti per la consegna secondo capitolato. Il committente auspicava altresì che i lavori potessero essere conclusi prima dei termini indicati dal capitolato che prevede 13 settimane lavorative,

con inizio dei lavori nel febbraio 2007 e consegna dei lavori ultimati il 25 maggio 2007. La nota 4, su una scala da 1 a 6, era fissata a 13 settimane. Per ogni settimana in meno era previsto un punto in più. Per ogni settimana in più veniva invece dedotto un punto. Per ogni giorno di ritardo era inoltre prevista una penale di CHF 200.00 (STA 52.2007.80 del 3 aprile 2007).

- **Manodopera a disposizione:** Opere da gessatore. Il committente aveva chiaramente indicato in sede di capitolato che questo criterio sarebbe stato valutato in funzione del quantitativo di manodopera che la ditta concorrente aveva indicato ai fini dell'impiego sul cantiere. Parametro, questo, che permette al committente di esprimere un giudizio dotato di una certa oggettività in merito al rispetto delle scadenze prestabilite dal programma dei lavori da parte dei singoli concorrenti (STA 52.2002.122 del 3 maggio 2002 consid. 3.1).

2.2. La qualità

Il criterio di aggiudicazione inerente alla qualità può riferirsi sia alla qualità dell'offerente sia del prodotto offerto.

2.2.1 La qualità dell'offerente

Dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di utilizzare come criteri di aggiudicazione, quei criteri atti a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta. Infatti non è proibito richiedere il rispetto di una certa esigenza minima quale criterio d'attitudine, per poi considerare il sorpasso di questo minimo come criterio d'aggiudicazione. Per lo meno nei casi in cui l'attitudine professionale o l'esperienza hanno rilievo, la presa in considerazione di un'attitudine superiore nell'ambito dell'aggiudicazione è permessa (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1 e 2.2).

Esempi giurisprudenziali:

- **Certificazioni:** Servizio di sorveglianza delle sale e degli stabili museali. Valutazione secondo la certificazione: membro VSSU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 9).
Produzione e fornitura di tralicci per la trasmissione di energia elettrica. Sistema di gestione della qualità del progetto. Vanno premiate maggiormente chi fornisce una certificazione "ISO-9001:2008" (TAF B-7479/2016 dell'8 maggio 2017).
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e carta. Sistema della qualità certificata tramite ISO (STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014).
- **Logistica:** Fornitura di cippato di legno. Criterio "logistica", basato sulla possibilità di stoccare il materiale in modo idoneo (disporre di un piazzale a fondo duro sul quale è presente una tettoia con capienza di almeno x mc; STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. 3.2).
- **Organizzazione dell'offerente:** Progettazione per la realizzazione della tappa prioritaria della Rete Tram-Treno del Luganese. Valutazione in base all'organigramma del gruppo mandatario e in base al profilo professionale delle persone chiave proposte, inclusi i loro sostituti. I concorrenti erano tenuti ad allegare l'organigramma previsto per il progetto e i curricula vitae corredati da diplomi e certificati di tutti i rappresentanti scelti per ricoprire le funzioni chiave e dei loro sostituti (STA 52.2022.116 del 10 ottobre 2022 consid. 7).
- **Presentazione:** Servizi informatici. Valutazione in base alla presentazione dell'offerente da un punto di vista qualitativo (contenuto, trasparenza, chiarezza), ciò permette di dare agli offerenti l'opportunità di spiegare la loro offerta sui punti tecnici e di consentire all'autorità aggiudicatrice di porre domande sulle ambiguità delle offerte, al fine di riconoscere meglio i punti di forza e di debolezza delle singole offerte (TAF B-5504/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 9).
Risorse: Fornitura di cippato di legno. Criterio "unità lavorative", volto a garantire la produzione in proprio del cippato con un numero di unità lavorative in organico al momento dell'inoltro dell'offerta (STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. 3.2).

Opere da falegname (porte interne in legno) per una scuola. Criterio "risorse", basato sul numero di dipendenti (TA ZH VB.2017.00351 del 18 agosto 2017 consid. 4.5).

2.2.2 La qualità dell'offerente: le referenze

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanta possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri e specialisti; cfr. STA 52.2018.429 del 3 dicembre 2018 consid. 4.1; Cassina, 2008, p. 44).

Anche i subappaltatori possono essere sollecitati a presentare referenze. Non soltanto per comprovare la loro idoneità, ma eventualmente anche per corroborare le capacità del concorrente che subappalta loro parte della commessa (cfr. STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid. 2.2).

Le regole della gara vanno impostate in funzione del servizio che occorre fornire secondo le oggettive esigenze del committente, non secondo le rivendicazioni di potenziali concorrenti volte a favorire sé stessi tramite prescrizioni che permettano loro di eludere – nel caso specifico delle referenze – un'eventuale carenza di esperienze lavorative nel campo di attività della commessa in palio (cfr. STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 5.5.2).

A. Referenze personali e referenze aziendali

Le referenze possono essere *personali* o *aziendali* (cfr. STA 52.2021.501 del 21 marzo 2022 consid. 4.1).

Referenze personali

Le referenze personali riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cosiddette persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb), ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore (cfr. STA 52.2021.501 del 21 marzo 2022 consid. 4.1).

Referenze aziendali

Le referenze aziendali sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (cosiddetto *know-how*), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto.

La maggior parte delle realtà imprenditoriali è in costante evoluzione: cambiano i dirigenti, le maestranze ed i mezzi tecnici, subentrano nuove metodologie di lavoro, aumenta l'esperienza. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Al di là delle apparenze, il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Ove non sussista identità formale tra l'operatore economico intestatario della referenza ed il concorrente che la inoltra per comprovare le sue capacità tecniche va concessa al secondo la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale del soggetto che ha effettivamente fornito la prestazione indicata a titolo di referenza. Di converso, deve essere data facoltà al committente di non ammettere la referenza prodotta da un concorrente, che pur identificandosi, dal profilo delle apparenze, con l'operatore economico che l'ha acquisita, ha modificato la sua realtà imprenditoriale in misura talmente importante da dover essere considerato un soggetto sostanzialmente diverso.

Non viola di conseguenza il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale (dirigenti e maestranze), di mezzi tecnici (infrastrutture e macchinari) e di competenze (*know-how*) anche le sue referenze appartengano al soggetto che gli è subentrato. L'opposta conclusione che, basandosi sulla forma, continuasse a considerare tali referenze di spettanza dell'operatore

economico che si è spossato delle risorse con cui le ha conseguite non appare sostenibile. Per potersi prevalere con successo delle referenze della ditta a cui subentra, il concorrente deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. Non basta dimostrare che ne ha acquisito la proprietà economica (cfr. STA 52.2021.501 del 21 marzo 2022 consid. 4.1).

Esempi giurisprudenziali:

- Appartenenza della referenza: Fornitura di autoambulanze. Nella fattispecie una referenza è stata eseguita da un terzo e trattandosi di referenze aziendali non basta l'assunzione della persona responsabile delle forniture impiegata all'epoca presso il terzo. Per potersi prevalere di tale esperienza, la ricorrente doveva semmai dimostrare che questa è stata conseguita con l'insieme delle risorse che il terzo le ha ceduto (STA 52.2021.501 del 21 marzo 2022 consid. 4.3).

- Referenze aziendali: Fornitura di ecografi. Sale operatorie con sistemi di anestesia dello stesso modello di quello offerto e numero di apparecchi installati maggiore o uguale a 3 negli ultimi 5 anni (STA 52.2021.482 del 12 maggio 2022 consid. 7).

Controllo degli impianti a combustione. Numero di controlli eseguiti negli ultimi due cicli (STA 52.2021.436 del 24 gennaio 2022 consid. 4.3).

Fornitura di cippato di legno. Forniture di cippato eseguite dal 2016 al 2020 a una centrale termine nel Cantone Ticino con una potenza superiore a 150kW (STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. 3.1).

Opere da giardiniere. Lavori di costruzioni di aree giochi con importo superiore a CHF 75'000.00 (IVA esclusa) eseguite dal 2015 al 2019 (STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 4).

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e carta. Tonnellate di RSU raccolte presso i comuni nel periodo 2010-2013 (STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 5.5).

- Referenze personali: Prestazioni di progettazione architettonica. Le figure chiave (architetto progettista e direttore dei lavori) devono dimostrare di possedere personalmente almeno una referenza ciascuno, in opere pubbliche dell'edilizia con importi di liquidazione di almeno CHF 2 milioni, concluse e collaudate positivamente negli ultimi 10 anni (STA 52.2021.142 e 52.2021.222 del 5 agosto 2021 consid. 5).

Opere da giardiniere: Anni di esperienza (capoprogetto, direttore dei lavori; STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 4.3).

Prestazioni di ingegneria civile. Opere analoghe e con la funzione richiesta per ogni figura chiave (capoprogetto, sostituto capoprogetto, direttore dei lavori e architetto consulente; STA 52.2019.522 del 10 febbraio 2020 consid. 4.3).

- Referenza sostitutiva: Servizi di rimozione autoveicoli. Il committente ha dato la possibilità all'aggiudicatario di presentare delle referenze sostitutive, dopo che la persona di riferimento indicata è stata considerata come indipendente. Il principio della parità di trattamento impone il divieto di migliorare la propria offerta. Nella fattispecie la referenza non avrebbe dovuto ricevere dei punti (TA ZH VB.2016.00615 del 4 maggio 2017).

- Valore della referenza (unicità dell'opera): Opere da impresario costruttore. Opere di attuazione del piano generale di smaltimento (PGS) con importo a liquidazione superiore a CHF 100'000.00 eseguite negli ultimi 5 anni. Nella fattispecie il committente (Comune) ha coordinato le operazioni sui fondi privati interpellando gli interessati a cui incombevano gli oneri di separazione delle acque meteoriche all'interno del fondo, il ripristino di allacciamenti non idonei e la posa di eventuali nuovi allacciamenti. Inoltre, tali lavori erano obbligatori per i proprietari e gli interventi eseguiti a carico dei privati dalla ricorrente si inseriscono quindi in un insieme di prestazioni che costituisce un'unica opera. Il valore della referenza è l'importo a liquidazione del Comune, sommato a quello dei privati (STA 52.2023.56 del 16 maggio 2023 consid. 6).

Opere da porte interne in legno. Un oggetto suddiviso in parti d'opera (con due differenti committenti che portano alla stipulazione di due contratti) va considerata un'unica referenza, che fa stato è la decisione di aggiudicazione scaturita da un'unica gara pubblicata sul Foglio ufficiale (STA 52.2021.510 del 28 marzo 2022 consid. 5).

B. Lavori analoghi

Il concetto di “lavori analoghi” è di natura indeterminata (cfr. STA 52.2006.179 del 20 luglio 2006 consid. 3.4.2). Pertanto la definizione di “lavori analoghi” va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la *lex specialis* del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, il tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l’opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori adottati come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito “lavori analoghi” può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2018.429 del 3 dicembre 2018 consid. 4.1).

Esempi giurisprudenziali:

- Lavori analoghi: Fornitura di natanti. Il bando non poneva esigenze troppo severe, limitandosi a richiedere imbarcazioni di dimensioni e capacità *simili*. Del resto, la particolarità della commessa e la ristretta cerchia di concorrenti specializzati nel settore lasciano spazio a una valutazione non eccessivamente rigida circa le dimensioni e la capacità dell’imbarcazione adottata quale referenza laddove questa presenta le proprietà principali e caratterizzanti la commessa, in particolare la conformità all’uso per i corpi pompieri (STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid. 3).

Opere da giardiniere per il risanamento dell’area giochi. Le opere di sistemazione del giardino e di un’area destinata agli anziani, così come pure quelle da giardiniere con piantagione, semina, realizzazione di percorsi pedonali e dell’impianto di irrigazione eseguite in un complesso non hanno invero granché da spartire con i lavori da giardiniere in costruzioni di aree giochi per bambini. Al contrario, un’altra referenza (centro scolastico) stando alle affermazioni del progettista parrebbe che l’offerente non si fosse limitata a svolgere unicamente lavori da giardiniere, ma che avesse realizzato anche delle pavimentazioni per aree gioco di tipo erboso o calcestre (STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1).

Opere da impermeabilizzazione per tetti piani della nuova scuola. L’esclusione a priori di referenze concernenti lavori in ambito residenziale è pertanto insostenibile. Come lo è ammettere indistintamente le referenze riconducibili a opere realizzate su edifici pubblici, ciò che potrebbe paradossalmente condurre a conteggiare anche lavori che tecnicamente non rispondono alle esigenze del committente. Il committente dovrà specificare quali caratteristiche dell’opera sono determinanti al fine di considerarla analoga a quella oggetto della commessa (STA 52.2019.51 del 17 aprile 2019 consid. 4.2).

Opere da impresario costruttore per il risanamento del tetto in piodo. Il bando esigeva che le referenze avrebbero dovuto riguardare solo edifici storici o beni culturali tutelati a livello cantonale o locale. Le regole di gara non richiedevano una loro iscrizione nell’inventario dei beni culturali allestito dall’Ufficio dei beni culturali (STA 52.2018.208 dell’8 agosto 2018 consid. 3).

Opere da impresa generale per un nuovo stabile d’appartamenti. La posizione 224.400 del formulario di concorso fa riferimento a *lavori analoghi*. La posizione 224.420 specifica che deve trattarsi di *opere edilizie da impresario costruttore*. Ora la costruzione di ville è sicuramente un’opera edilizia da impresario costruttore. L’opera è inoltre destinata all’abitazione. Non appare dunque per nulla insostenibile la decisione della committente di considerarla alla stregua di un lavoro analogo. La documentazione di gara, che non brilla certo per precisione, non permette di limitare il concetto di lavoro analogo agli stabili d’appartamenti (STA 52.2006.179 del 20 luglio 2006 consid. 3.4.2).

C. Valutazione delle referenze

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale. Ciò comporta una adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono adottate dai singoli concorrenti a titolo di referenza.

Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull’ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall’onere della prova, fornire all’autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in

condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Pertanto, è essenziale (cfr. STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 3.4; Cassina, 2008, p. 44):

- la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate; ad esempio tramite il formulario *[Referenza aziendale]*;
- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate; le informazioni richieste, volte sostanzialmente a verificare se e in che misura il committente sia rimasto soddisfatto delle prestazioni fornitegli, costituiscono dei mezzi probatori, che il committente valuta secondo libero convincimento (cfr. STA 52.2016.319 del 23 dicembre 2016 consid. 5.2.2); il committente si basa sulle proprie conoscenze e, dove sono insufficienti, su degli approfondimenti esterni (cfr. TA GR U 14 30 e U 14 31 del 1. luglio 2014);
- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento.

Referenza svolta dall'offerente

Ammissibili sono, anzitutto, le referenze per lavori eseguiti dal concorrente stesso (cfr. STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid. 2.2). Tuttavia, di regola, oggetto delle referenze devono essere opere effettuate per un terzo, diverso dall'imprenditore. Ciò poiché la corretta valutazione delle referenze presuppone sempre una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti (cfr. STA 52.2015.78 del 28 maggio 2015 consid. 4.2).

Referenza svolta in consorzio

Se la prestazione è stata fornita nell'ambito di un consorzio, esistono varie clausole, tra cui (cfr. STA 52.2016.75 del 4 maggio 2016 consid. 2.3):

- clausola che fa dipendere l'ammissibilità di una referenza dalla dimostrazione del contributo effettivo che questo ha fornito;
- clausola che prevede che le referenze conseguite da un concorrente in quanto membro di un consorzio possono essere ponderate in base al suo grado di partecipazione in quel consorzio.

Se adempite le condizioni, una referenza può essere utilizzata per un concorso da più membri del consorzio (cfr. STA 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid. 5.2).

Referenza svolta come subappaltatore

Se nel bando di gara non è indicato diversamente, gli offerenti possono in linea di principio indicare come referenze anche i progetti in cui sono stati coinvolti come subappaltatori, nel rispetto dei relativi criteri di selezione. Il fattore decisivo in questo senso non è il ruolo dell'offerente al momento, ma la questione se l'offerente stesso ha fornito i servizi essenziali per provare l'idoneità (come subappaltatore) e ha raccolto l'esperienza pertinente (cfr. STAF B-6506/2020).

Referenza portata dal subappaltatore

Se il subappalto è definito in modo vincolante, le referenze del subappaltatore possono integrare quelle del subappaltante. Decisiva ai fini della valutazione è infatti l'esperienza maturata dall'operatore economico che eseguirà effettivamente una determinata opera specifica secondaria (cfr. STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid. 2.2).

Esempi giurisprudenziali:

- Modifica del metodo di valutazione: Il committente ha modificato il metodo di valutazione applicato. Il fatto di considerare inizialmente idonea una referenza per poi non ritenerla valida successivamente (dopo il rinvio degli atti al committente), desta non poche perplessità dal profilo del rispetto del principio della trasparenza. Modificando il metro di valutazione v'è infatti il rischio, giustamente evidenziato dalla ricorrente, che venga modificata la valutazione in modo da raggiungere un determinato risultato (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 5.7).
- Referenze per prestazioni effettuate dal subappaltatore: È possibile assegnare un punteggio inferiore all'offerente che non ha eseguito direttamente il lavoro di riferimento, in particolare quando, come nel caso in questione, non si garantisce che lo stesso subappaltatore eseguirà i lavori futuri (TF 2D_35/2017 del 5 aprile 2018 consid. 5.5).

- **Referenze per prestazioni effettuate in consorzio:** Clausola ponderata al grado di partecipazione nel consorzio: *Nel caso in cui la referenza fosse stata eseguita dalla ditta nell'ambito di un consorzio fa stato la percentuale del lavoro (prestazione) eseguito dalla ditta in seno al consorzio. Nell'eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in seno al consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica (STA 52.2022.405 del 2 marzo 2023 consid. 3).*

Clausola ponderata al grado di partecipazione nel consorzio: Nel caso di fornitura all'interno di un Consorzio fa stato la percentuale di partecipazione al Consorzio (esempio: se l'offerente partecipa ad un consorzio nella misura del 50% sarà riconosciuto il valore corrispondente a 0.5 centrali; STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. A).

Clausola contributo effettivo: Sono ammesse le referenze per lavori fatti in consorzio solamente se la quota percentuale di partecipazione nel consorzio supera il valore soglia fissato. In caso di consorzio deve essere allegato il giustificativo relativo alla quota di consorzio. In assenza di tale documento la referenza non sarà ritenuta valida (STA 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid. 5.1).
- **Referenze per prestazioni effettuate in proprio:** Referenza di una costruzione il cui committente è presidente e vice-direttore dell'offerente. In queste circostanze, gli esiti degli accertamenti sulla referenza adottata dall'offerente, se eseguiti, non potrebbero essere apprezzati in modo oggettivo e neutrale. La ragione risiede da un lato nel fatto che a fornire le informazioni necessarie sarebbe la stessa persona che dirige la ditta, dall'altro lato perché tale persona era pure la proprietaria della ditta che ha realizzato l'opera oggetto della referenza. La referenza non può essere ammessa (STA 52.2021.246 del 6 ottobre 2021 consid. 3.1).
- **Referenze per prestazioni non ancora effettuate:** Forniture non ancora eseguite non sono in grado di attestare l'esperienza del concorrente, rispettivamente la soddisfazione del committente (STA 52.2022.482 del 12 maggio 2022 consid. 7.4).
- **Soddisfazione:** Nella fattispecie il committente ha svolto i dovuti approfondimenti con il committente della referenza. In assenza di una chiara manifestazione di insoddisfazione del committente della referenza non spetta al Tribunale pronunciarsi in merito agli asseriti difetti dell'opera (STA 52.2022.213 del 24 ottobre 2022 consid. 4.3).
- **Verifica dei dati:** Il committente ha dichiarato di aver verificato i dati forniti dall'aggiudicataria tramite contatto telefonico con l'ing. ____, caposezione del genio civile presso la Divisione della città di ____, il quale ha riferito che i lavori, precisi e in ordine, sono stati eseguiti interamente dall'aggiudicataria con piena soddisfazione del committente. Di questa telefonata il committente ha preso nota direttamente sull'offerta dell'aggiudicataria, appuntandovi la data e l'ora, oltre alle predette informazioni riguardanti la soddisfazione del committente. Esso ha inoltre vistato i dati forniti dall'offerente (valore delle prestazioni e data di esecuzione). Della veridicità delle dichiarazioni del committente in merito alle verifiche esperite non vi è motivo di dubitare (STA 52.2022.213 del 24 ottobre 2022 consid. 4.3).

2.2.3 La qualità del prodotto offerto

La qualità del prodotto offerto è strettamente legato al superamento delle specifiche tecniche. Al pari dei criteri di idoneità, è ammissibile anche per le specifiche tecniche imporre un requisito minimo e ponderare un adempimento che va oltre come criterio di aggiudicazione. Condizione per applicare tale criterio è quello di poter valutare un valore aggiunto qualitativo o finanziario del prodotto e che ciò apporti un impatto diretto sul servizio richiesto (cfr. TAF B-5452/2015 del 19 giugno 2018 consid. 5.3.2.2).

Infatti, per evitare di descrivere l'oggetto della commessa in modo eccessivamente rigido e quindi, per finire, lesivo della libera concorrenza, è sufficiente fissare dei parametri minimi ed eventualmente massimi. Il grado di difformità che presenta l'offerta rispetto ad uno standard predefinito può assurgere a criterio di aggiudicazione. Deve tuttavia essere sempre valutabile secondo criteri oggettivi (cfr. STA 52.2005.220 del 26 luglio 2005 consid. 3.2).

Esempi giurisprudenziali:

- **Garanzia:** Fornitura di mascherine chirurgiche. Criterio inerente il termine di scadenza delle mascherine (STA 52.2021.378 del 7 dicembre 2021 consid. 7).

Opere da elettricista (quadri elettrici). Un periodo di garanzia più lungo rispetto al minimo richiesto deve essere preso in considerazione nella valutazione di questo criterio di aggiudicazione, in quanto la durata della garanzia ha un impatto sulla sostenibilità economica dell'offerta (TA ZH VB.2014.00546 del 18 dicembre 2014 consid. 4.2).

- **Requisiti tecnici:** Progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie. Caratteristiche generali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor; caratteristiche funzionali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor (STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023 consid. 4.6-4.7).

Progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie. Sistemi di ancoraggio e sostegno; caratteristiche generali dei sistemi di prefabbricazione pareti e soffitti; caratteristiche funzionali dei sistemi di prefabbricazione pareti e soffitti; porte e automatismi; qualità dell'impianto di ricircolazione (STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023 consid. 4.2-4.5).

Fornitura di ecografi. Paragone del prodotto offerto rispetto a quello degli altri concorrenti (STA 52.2021.482 del 12 maggio 2022 consid. 6). Prima di valutare il prodotto tramite il criterio di aggiudicazione occorre tuttavia verificare che gli stessi adempiono i requisiti tecnici minimi richiesti (STA 52.2017.98 del 26 settembre 2017 consid. 3.1)

Fornitura schermatura magnetica passiva. Dimensione del locale. Requisiti minimi: il locale accessibile più interno ha dimensioni interne minime di 2200 mm X 2200 mm X 2200 mm. Maggiori spazi consentono una migliore realizzazione dell'esperimento e ciò impatta sull'efficienza economica (TAF B-5452/2015 del 19 giugno 2018 consid. 5.3.2.3).

Fornitura schermatura magnetica passiva. Fattore di schermatura magnetica. Requisiti minimi: campo residuo all'interno della schermatura e gradiente di campo residuo all'interno della schermatura. Un fattore di schermatura maggiore riduce la penetrazione di un campo magnetico esterno e ciò impatta sull'efficienza economica (TAF B-5452/2015 del 19 giugno 2018 consid. 5.3.2.3).

- **Test pratici:** Fornitura di apparecchi di anestesia. Il concorrente metterà a disposizione del committente un esemplare per ognuno dei prodotti offerti e che in alternanza saranno installati presso le sedi designate dal committente per un periodo di tempo limitato (presumibilmente 2 settimane), dove gli utenti a turno potranno eseguire le prove del caso e valutare le soluzioni in gara (STA 52.2021.482 del 12 maggio 2022 consid. 5).

Fornitura, montaggio e messa in esercizio di un nuovo impianto di controllo, regolazione e produzione idroelettrica. Criterio dell'efficienza tecnica della soluzione prevista, apprezzato in base alla soluzione d'installazione proposta nel layout, alla possibilità di eseguire un test su banco di prova e alla potenza equivalente dichiarata nel data sheet tecnico (STA 52.2011.169 del 7 luglio 2011 consid. 7.4).

2.3. Il prezzo

Il criterio di aggiudicazione inerente al prezzo deve sempre essere previsto, ad eccezione dei concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo (per maggiori dettagli si rinvia alla scheda informativa [*Conclusioni del contratto e sue condizioni*] al punto 2.1.2), congiuntamente a criteri qualitativi (cfr. Di Cicco, 2022, p. 159 n. 578, pp. 160-161 n. 582-584). Da solo il prezzo può essere utilizzato quando si tratta di commesse aventi per oggetto beni largamente standardizzati (art. 32 cpv. 3 LCPubb; cfr. STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 3.2). In presenza di appalti per opere o prestazioni particolarmente complesse, di regola, il prezzo assume un peso minore rispetto ad altri criteri quali per l'appunto la qualità o i termini; in ogni caso la sua ponderazione non può essere inferiore al 20% e questa soglia non può essere abbassata per effetto dell'applicazione di altri criteri (cfr. DTF 143 II 553 consid. 6.4 e rinvii).


2.3.1 Tipi di valutazione

Il sistema di valutazione della "forchetta" dei prezzi deve essere stabilito in modo da coprire la fascia di oscillazione delle offerte attesa in termini finanziari. In particolare non è ammissibile scegliere una curva di valutazione dei prezzi piatta, che relativizzerebbe la ponderazione del prezzo.

Nella prassi consolidata di alcuni committenti il sistema di valutazione adottato è quello del “metodo lineare”, secondo il quale la forchetta dei prezzi, e di conseguenza il punteggio minore, vengono stabiliti indipendentemente dalle offerte con i prezzi più elevati. L’applicazione di questo tipo di formula garantisce una parità di trattamento tra i concorrenti.

È però utilizzato anche il sistema di valutazione del “metodo asintotico”, che si contraddistingue per un andamento decrescente della curva dei prezzi, nella quale non viene mai raggiunto il punteggio minore. Tale metodo può essere problematico, se le offerte con prezzi elevati continuano a ricevere un punteggio relativamente alto.

Sono possibili altri sistemi che devono però garantire i principi della parità di trattamento, della concorrenza efficace e della trasparenza.



Legenda

Note (N): N_{max} nota massima = 6
 N_{suff} nota sufficiente = 4
 N_{min} nota minima = 1
 N_x nota per un importo P_x

Importi (P): P_{min} importo dell’offerta più bassa
 P_{suff} importo corrispondente alla nota 4 $P_{suff} = P_{min} \times \left(1 + \frac{S\%}{100}\right)$
 P_x importo di un’offerta x


Limite: S% percentuale limite per la sufficienza

Assegnazione della nota N_x

La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (N_{max} - N_{suff}) e la differenza (P_{suff} - P_{min}).

$$N_x = N_{max} - \frac{N_{max} - N_{suff}}{P_{suff} - P_{min}} \times (P_x - P_{min})$$

A dipendenza delle differenze di prezzo, si possono ottenere anche note inferiori a 1!
 In questi casi si assegna la nota 1.



Legenda

Note (N): N_{max} nota massima = 6
 N_{suff} nota sufficiente = 4
 N_{min} nota minima = 1
 N_x nota per un importo P_x

Importi (P): P_{min} importo dell’offerta più bassa
 P_{suff} importo corrispondente alla nota 4 $P_{suff} = \sqrt[F]{\frac{N_{max}}{N_{suff}}} \times P_{min}$
 P_x importo di un’offerta x

Fattore: F fattore

Assegnazione della nota N_x

La curva è data dal rapporto fra P_{min} e P_x, nonché dal fattore F.

$$N_x = N_{max} \times \left(\frac{P_{min}}{P_x}\right)^F$$

A dipendenza delle differenze di prezzo, si possono ottenere anche note inferiori a 1!
 In questi casi si assegna la nota 1.

	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3	Offerta 4	Offerta 5	Offerta 6	Offerta 7
	100	102	105	110	120	150	200
S%							
10	6.000	5.600	5.000	4.000	2.000	1.000	1.000
20	6.000	5.800	5.500	5.000	4.000	1.000	1.000
30	6.000	5.867	5.667	5.333	4.667	2.667	1.000
40	6.000	5.900	5.750	5.500	5.000	3.500	1.000

	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3	Offerta 4	Offerta 5	Offerta 6	Offerta 7
	100	102	105	110	120	150	200
F							
1	6.000	5.882	5.714	5.455	5.000	4.000	3.000
2	6.000	5.767	5.442	4.959	4.167	2.667	1.500
3	6.000	5.654	5.183	4.508	3.472	1.778	1.000
4	6.000	5.543	4.936	4.098	2.894	1.185	1.000

L’attuale giurisprudenza non ammette modelli che non valutano con la nota migliore il progetto con il prezzo più basso (curva a campana, curva di Gauss). Infatti, l’offerta con il prezzo più basso, di principio, deve ottenere la nota migliore (cfr. DTF 130 I 241 consid. 7.4).

Sono altresì vietati modelli con prezzi plafonati, nei quali viene assegnata la nota massima a tutte le offerte che non superano una determinata percentuale del prezzo medio stabilito dal committente.

2.3.2 La considerazione delle opzioni

Le opzioni, ossia il diritto per un committente di prolungare la relazione giuridica con il suo partner contrattuale non definendo un volume di prestazioni da acquistare, di proroga e di commesse successive (art. 5 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) devono essere, di principio, considerate nel processo di valutazione, tenendo in considerazione la probabilità che il diritto all'opzione sia effettivamente esercitato. È quindi possibile applicare un peso minore di valutazione per il prezzo dell'opzione rispetto alla valutazione globale dei criteri (cfr. TA ZH VB.2018.00346 del 4 ottobre 2018; TS GL VG.2015.00088 del 29 ottobre 2015; Di Cicco, 2022, pp. 189-190 n.669-673).

2.3.3 La considerazione delle varianti

Le varianti, ossia un'offerta che pur scostandosi dalla prestazione descritta nel capitolato non sovverte l'oggetto della commessa (art. 29 LCPubb; per maggiori dettagli si rinvia alla scheda informativa *[Allestimento e trasmissione offerta]* punto 3) devono essere considerate nel processo di valutazione, in quanto il suo prezzo è determinante per il criterio di aggiudicazione. Infatti qualora la variante è ammessa in qualità di offerta alternativa, dovrà essere valutata (cfr. Di Cicco, 2022, pp. 191-192 n.674-677).

2.4. L'attendibilità


Il criterio di aggiudicazione inerente all'attendibilità si ispira, di regola, alla funzione di densità delle probabilità, comunemente detta *curva a campana* o *curva di Gauss*, che viene tuttavia semplificata. I valori proposti dagli offerenti sono in sostanza valutati in base al loro scostamento rispetto al valore medio (valore medio di riferimento V_{rif}), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità. Questo valore dipende dai valori medi proposti dagli offerenti (V_0) e dal valore previsto dal committente (V_p ; cfr. STA 52.2023.56 del 16 maggio 2023 consid. 2.3). Secondo questo metodo:

- ricevono la nota massima le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al massimo di una percentuale predeterminata dal committente (f_1) dal valore medio di riferimento (V_{rif});
- ricevono la nota minima le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al minimo di una percentuale predeterminata dal committente ($f_1 + f_2$) dal valore medio di riferimento (V_{rif});
- per gli altri valori proposti, la nota è calcolata secondo il metodo dell'interpolazione lineare.

Inoltre il committente ha la possibilità, se annunciato nel bando, di escludere dall'aggiudicazione le offerte che ricevono la nota minima in quanto non attendibili.

Il Tribunale federale (cfr. DTF 143 II 553) ha sancito che introdurre delle penalizzazioni nella valutazione perché il prezzo in quanto tale non sarebbe plausibile o non coprirebbe i costi non è ammissibile, precisando che è tuttavia possibile valutare un'offerta dal profilo della plausibilità fintantoché le prestazioni coperte dal prezzo dell'offerta sono vagliate in maniera oggettivamente. In altre parole, un criterio di attendibilità è ammissibile unicamente se prende in considerazione altri aspetti, nella misura in cui questi danno un'indicazione oggettiva delle prestazioni incluse nel prezzo (cfr. STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 3.2; Zufferey, Bodevin, Estoppey & Trandafir, 2018, pp. 134-138). Possono ad esempio essere presi in considerazione il livello di difficoltà del progetto e relativi fattori ad esse applicati, le modalità di esecuzione delle prestazioni, le maestranze a disposizione o altri fattori pertinenti alla natura del progetto (cfr. STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 4.4).

Da un lato è ipotizzabile procedere alla valutazione della plausibilità di singole componenti dell'offerta (tra cui organizzazione del progetto, scadenziario, eccetera). Dall'altro potrebbero anche essere confrontate diverse componenti dell'offerta verificandone la plausibilità (per esempio corrispondenza tra il parco macchine utilizzato e il personale previsto, tra il parco macchine e il programma, tra il personale e il programma, eccetera).



Legenda

Note (N):	N_{max}	nota massima = 6	
	N_{min}	nota minima = 1	
	N_x	nota per un valore V_x	
Valori (V):	V_0	valore medio di tutte le offerte	
	V_p	valore previsto dal committente	
	V_{ref}	valore medio di riferimento	$V_{ref} = \frac{V_0 + V_p \times F}{1 + \frac{(100-f_1-f_2)}{100}}$
	V_{min}	valore minimo	$V_{min} = V_{ref} \times \frac{(100-f_2)}{100}$
	V_{inf}	valore inferiore	$V_{inf} = V_{ref} \times \frac{(100-f_1)}{100}$
	V_{sup}	valore superiore	$V_{sup} = V_{ref} \times \frac{(100+f_1)}{100}$
	V_{max}	valore massimo	$V_{max} = V_{ref} \times \frac{(100+f_1+f_2)}{100}$
	V_x	valore di un'offerta x	
Fattori:	F	fattore di importanza del V_p	
	f_1	fascia di scostamento in % dalla nota 6	
	f_2	fascia di scostamento in % dalla nota 6 a scalare alla nota 1	

Assegnazione della nota N_x

$V_x \leq V_{min}$	$N = 1$
$V_{min} < V_x < V_{inf}$	$N = 1 + \frac{5 \times (V_x - V_{min})}{V_{inf} - V_{min}}$
$V_{inf} < V_x < V_{sup}$	$N = 6$
$V_{sup} < V_x < V_{max}$	$N = 1 + \frac{5 \times (V_{max} - V_x)}{V_{max} - V_{sup}}$
$V_x \geq V_{max}$	$N = 1$

Esempi giurisprudenziali:

- **Programma lavori:** Opere da impresario costruttore. Valutazione delle tempistiche proposte dagli offerenti (STA 52.2023.56 del 16 maggio 2023 consid. 2.3; STA 52.2022.161 del 14 ottobre 2022 consid. 8.3 e 8.4).
- **Ore previste per il mandato:** Prestazioni di direzione lavori / Prestazioni di progettazione. Valutazione delle ore previste dagli offerenti per il calcolo dell'offerta (STA 52.2021.246 del 6 settembre 2021 consid. 4.2; STA 52.2020.357/364 del 1. giugno 2021 consid. 12.2).
 Prestazioni di progettazione. Il criterio, oltre al montante in sé, non prende in considerazione nessun altro elemento (ad esempio livello di difficoltà del progetto e relativi fattori ad esso applicati, modalità di esecuzione delle prestazioni, maestranze a disposizione o altri fattori pertinenti alla natura del progetto) per valutare la qualità delle prestazioni offerte e fugare ogni dubbio circa eventuali importanti lacune dell'offerta che potrebbero condurre a prestazioni supplementari indesiderate a causa dell'inadeguata valutazione del tempo impiegato (STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 4.4).
- **Tariffa oraria media per il mandato:** Prestazioni di direzione lavori. Valutazione della tariffa oraria media proposta dagli offerenti per il calcolo dell'offerta (STA 52.2021.246 del 6 settembre 2021 consid. 4.2).

2.5. L'economicità

Il criterio di aggiudicazione inerente all'economicità si riferisce ai "prezzi" e ai "costi", ossia non unicamente al prezzo di acquisto della commessa, ma anche i costi susseguenti (cfr. TAF B-4288/2014 del 25 settembre 2014 consid. 6.5.3). In quest'ultimi rientrano i costi di esercizio, ossia i costi di utilizzazione (ad es. il consumo di fonti energetiche e altre risorse) e i costi di manutenzione, di smantellamento e smaltimento (cfr. Di Cicco, 2022, pp. 136-137 n. 488-492). Infatti la presa in considerazione degli effetti economici e lungo termine corrispondono agli obiettivi del diritto delle commesse pubbliche (cfr. TA ZH VB.2018.00350 del 6 agosto 2018).

Per valutare l'economicità di una commessa si può ad esempio tenere in considerazione l'importanza dei *costi del ciclo di vita*, ossia l'insieme dei costi di una prestazione durante tutte le fasi del suo ciclo di vita (cfr. Di Cicco, 2022, pp. 172 n. 618): calcolo sul rapporto tra i costi di esercizio, manutenzione e smaltimento e quelli di acquisto. In altre parole bisogna considerare più elementi del mero prezzo iniziale d'acquisto.

I costi del ciclo di vita rappresentano un concetto generico che comprende i costi di acquisto, di esercizio, di smantellamento e di smaltimento. Il committente che valuta i costi secondo l'approccio dei costi del ciclo di vita è tenuto a indicare nella documentazione di gara i dati che l'offerente deve predisporre e descrive il metodo di calcolo dei suddetti costi. Il committente può limitarsi a valutare anche solo determinati aspetti che rientrano nei costi del ciclo di vita, a tal fine l'elemento decisivo è che gli offerenti sappiano chiaramente quali saranno gli aspetti essenziali per la valutazione del criterio (TA ZH VB.2017.00496 del 18 gennaio 2018 consid. 4.4).

Esempi giurisprudenziali:

- Costi di investimento: La considerazione dei costi di investimento può essere problematica, ad esempio se il committente si riferisce solamente alle informazioni domandate all'offerente sui costi annuali ricorrenti, senza che i costi di esercizio facciano parte dell'aggiudicazione e quindi del contratto. In questi casi c'è il rischio che l'offerente indichi degli importi troppo bassi come costi ricorrenti, ciò impone un controllo della plausibilità approfondito al fine di tenerli in considerazione (TA ZH VB.2018.00350 del 6 agosto 2018).

2.6. I costi di servizio

Il criterio di aggiudicazione inerente ai costi di servizio si riferisce ai costi susseguenti alla realizzazione della prestazione.

Esempi giurisprudenziali:

- Servizio dopo vendita: Progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie. Organizzazione del servizio (STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023 consid. 6).
- Formazione degli utenti: Progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie. Piano di formazione e affiancamento del personale all'uso corretto e sicuro delle forniture installate, da attuarsi a seguito del collaudo (STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023 consid. 5).
- Capacità di trasporto su strada: Fornitura di natanti. Possesso di mezzi propri (veicolo e carrello) per gli interventi post-vendita di manutenzione dei natanti (STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid. 4).

2.7. Il servizio clientela

Il criterio di aggiudicazione inerente al servizio clientela si riferisce agli aspetti collegati alla prontezza di operato e di supporto al committente per svolgere la commessa o affinché quanto fornito continui a farlo.

La presa in considerazione del "tempo di trasferta" o del tragitto come criterio di aggiudicazione è ammissibile se si fonda su un motivo oggettivo quale ad esempio la necessità di garantire un servizio di picchetto. Manca un motivo oggettivo se per sua natura il mandato non richiede verosimilmente interventi urgenti e se anche dalla valutazione di altri criteri di aggiudicazione risulta che il committente non pone esigenze elevate quanto al tempo necessario alla persona chiave per essere sul posto (cfr. DTAF 2019 IV/2 consid. 6.8.4 e 6.8.5).

I tempi di reazione sono ammissibili come criterio solo se la commessa richiede un intervento rapido, come ad esempio per la manutenzione degli ascensori o di sistemi informativi (TA ZH VB.2015.477 del 5 novembre 2015 consid. 3.3.2).

Esempi giurisprudenziali:

- Prontezza di intervento: Opere da impresario forestale per la manutenzione delle opere d'arginatura. Criterio volto a valutare la prontezza di intervento dei concorrenti, determinata in funzione della distanza tra la sede effettiva del magazzino di riferimento per la commessa e il centro del settore, le cui coordinate erano indicate nella planimetria allegata alla documentazione di gara. Già dal tenore letterale della regola di gara si deduce che il magazzino di riferimento corrisponde alla sede a cui il concorrente, rispettivamente la ditta capofila in caso di consorzio, avrebbe

fatto capo per l'esecuzione della commessa. Ne segue che, non avendo il committente esplicitamente previsto il contrario, nel magazzino dovevano trovare posto i mezzi necessari per svolgere i lavori aggiudicati e in particolare i macchinari espressamente richiesti per poter accedere alla gara (STA 52.2022.239 del 6 settembre 2022 consid. 3).

Fornitura di cippato di legno. Distanza su strada tra la sede aziendale dell'impresa concorrente e la centrale al fine di disporre nel minor tempo possibile di manodopera e macchinari in casi d'emergenza (es. mancanza di cippato o inceppamento di trucioli; STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. 3.3).

Contratto quadro per prestazioni di architettura, ingegneria e pianificazione. Il fatto stesso che nel caso in questione non si tratti della manutenzione di impianti sensibili, ma di un contratto di pianificazione, rende chiaro che il "sopralluogo" non significa un intervento urgente (per i quali i minuti, le ore o i secondi sono importanti. Il criterio non è pertinente (TAF B-5601/2018 del 24 aprile 2019 consid. 6.8.5).

Opere di impermeabilizzazione. Velocità con cui sarebbero stati in grado gli offerenti di intervenire in caso di danni, incidenti, guasti o altre circostanze impreviste e imprevedibili (fino a un'ora, da una a due ore, da due a tre ore e oltre le tre ore). Ammissibile nella fattispecie (TA VD MPU.2016.0011 del 27 luglio 2016 consid. 6).

Sgombero neve per il cimitero. Nel caso in esame, non si vede in che modo il viaggio più lungo di circa 8 km della ricorrente possa compromettere seriamente l'esecuzione tempestiva del suo lavoro. Gli eventi (funerali, funzioni religiose domenicali, eccetera) sono noti in anticipo ed è quindi possibile sgomberare la neve in tempo utile nonostante i circa dieci minuti in più di viaggio del ricorrente (TA ZH VB.2006.00220 del 28 giugno 2006 consid. 7).

Opere di impermeabilizzazione. Anche se è criticabile perché potrebbe favorire gli offerenti locali a scapito di quelli esterni, il criterio del tempo di intervento non è comunque arbitrario. Infatti per i lavori in questione è importante valutare la capacità di intervenire rapidamente sul sito in caso di danni, incidenti o guasti (TA VD MPU.2016.0011 del 27 luglio 2016 consid. 6).

2.8. L'adeguatezza della prestazione

Il criterio di aggiudicazione inerente all'adeguatezza della prestazione si riallaccia a quella che valuta la qualità del prodotto offerto, ma nel caso delle prestazioni di servizio. L'adeguatezza può essere verificata, per esempio, in riferimento all'analisi della commessa o all'organizzazione del progetto.

Esempi giurisprudenziali:

- Analisi del mandato: Prestazioni di Facility Management. Relazione inerente le esigenze (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.3.3).
- Concetto di inializzazione e implementazione dei servizi: Prestazioni di Facility Management. Relazione inerente alle esigenze (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.3.3).
- Formazione degli utenti: Progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale operatorie. Qualità del piano di formazione per: utenti base, esperti e tecnici (STA 52.2022.244 del 16 febbraio 2023 consid. 5).
- Numero di impiegati: Prestazioni da pulizia degli stabili. Il bando chiedeva una squadra fissa di 4/6 persone che lavorasse da lunedì a venerdì dalle 17:00 alle 20:00. Il criterio che premia chi ha più dipendenti è discriminatorio (TA SO VWBES.2018.274 del 17 settembre 2018).
- Piano di implementazione: Servizio di sorveglianza delle sale e degli stabili museali. Descrizione di come l'offerente intende implementare il mandato, corredato da un piano di formazione personale (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 6).
- Public voting: Il cosiddetto "public voting" consiste nel fare scegliere ai cittadini interessati quello che preferiscono tra i progetti preliminari loro sottoposti, nella fattispecie concernente la costruzione di una casa comunale. Certo, tale modo di procedere non può essere equiparato ad una votazione popolare e permette solo di stimare in modo approssimativo l'accettazione di un progetto da parte della popolazione. Appare comunque adeguato che le autorità possano considerare la volontà popolare in modo appropriato già quando viene elaborato un progetto preliminare.

Ammissibilità del criterio di aggiudicazione del “public voting” con una ponderazione del 10% (DTF 138 I 143 consid. 4).

- **Rapporto tecnico:** Opere da impresario costruttore per la manutenzione delle strade. Il rapporto tecnico (descrizione dei processi, analisi della commessa, conferma dei termini e del programma di costruzione) deve tenere in considerazione i rischi climatici (calo di temperatura, gelate e nevicate) che possono influenzare l’andamento del cantiere a un’altitudine di m 1’500 (TA GR U 17 47 del 27 settembre 2017).

A. Il caso particolare dei criteri “aperti”

I cosiddetti criteri “aperti” sono quei criteri che non si limitano allo studio sistematico del futuro mandato, ma richiedono una visione prospettiva delle soluzioni che dovranno essere messe in opera per migliorare il mandato. In questo ambito spetta all’offerente decidere fino a che punto portare avanti la propria analisi. È possibile rimanere legati alla propria attività, considerarla come subordinata ai concetti esistenti, o avere un approccio più interessante per il mandato che consiste a integrare nei rischi le difficoltà prevedibili che derivano dai concetti esistenti, segnatamente in relazione alla soluzione scelta (TA FR 602 2015 35, 36, 37 e 38 del 5 aprile 2017 consid. 6.c).

2.9. L’estetica

Il criterio di aggiudicazione inerente all’estetica va descritto e valutato caso per caso, in funzione dell’oggetto della commessa.

Esempi giurisprudenziali:

- **Caratteristiche:** Fornitura di lampade. Criterio dell’estetica delle lampade con una ponderazione del 30%. La volontà del committente di avere a disposizione un disegno per evitare possibili discussioni sull’interpretazione dell’offerta è decisivo, non solo per l’applicazione della valutazione tecnica del prodotto, ma anche dal punto di vista dell’estetica del prodotto e non è criticabile. Infatti gli offerenti avevano un certo margine sull’estetica del prodotto, in quanto anche uno spot luce incastrato nel plafone può distinguersi da un altro per delle caratteristiche visuali differenti (TA FR 602 2017 83 e 84 del 15 gennaio 2018 p. 8).

Fornitura di sedie, poltrone e tavoli. Criterio delle caratteristiche estetiche con una ponderazione del 35% (STA 52.2005.66 del 14 aprile 2005).

2.10. La compatibilità ambientale

Il criterio di aggiudicazione inerente alla compatibilità ambientale si riferisce agli aspetti ambientali per l’esecuzione della commessa.

Per quanto riguarda le differenze nel tragitto, queste non possono essere prese in considerazione – al fine di evitare un’inammissibile discriminazione dei fornitori non locali – se il processo di trasporto nel suo complesso svolge solo un ruolo minore (o una tantum). Se, invece, la lunghezza del tragitto dalla sede del fornitore al luogo in cui viene prestato il servizio incide su un numero elevato di viaggi su un periodo di tempo più lungo, non è inammissibile conto in una certa misura della differenza nel numero di chilometri da percorrere nella valutazione delle offerte (cfr. TF 2P.342/1999 del 31 maggio 2000 consid. 4.a; TA UR OG V 13 21 del 4 ottobre 2013 consid. 2.a; Clerc, 2012, p. 2023; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, p. 119). Le distanze di viaggio sono ammissibili come criterio, in particolare, se la commessa richiede un intervento rapido, come ad esempio per la manutenzione degli ascensori o di sistemi informativi (TA ZH VB.2015.477 del 5 novembre 2015 consid. 3.3.2);

Un criterio a carattere ambientale deve fondarsi su un dato adeguatamente correlato. Infatti, il suo proposito deve essere quello di premiare la minore emissione di sostanze inquinanti che, in concreto, dipende dalla distanza realmente percorsa. Non sono quindi possibili valutazioni tipo “in linea d’aria” che non garantiscono la valutazione oggettiva del criterio mirante a gratificare il concorrente che grazie a minori spostamenti opera nel modo più ecologico (cfr. STA 52.2014.199 dell’8

settembre 2014 consid. 5.4). Inoltre, entra in linea di conto per i prodotti del settore primario (dove è possibile verificare il tragitto tra il luogo di produzione agricolo o forestale, rispettivamente di estrazione del materiale, e il luogo di consegna), mentre non è possibile per beni industriali (ad esempio per i computer) in quanto non è possibile tracciare i percorsi di ogni componente e il tragitto tra luogo di spedizione o di produzione e quello di consegna non è determinante per valutare l'inquinamento generato (cfr. TA UR OG V 13 21 del 4 ottobre 2013 consid. 3.a)

Esempi giurisprudenziali:

- **Distanza:** Fornitura di cippato di legno. Distanza su strada tra la sede aziendale dell'impresa concorrente e la centrale alfine di disporre nel minor tempo possibile di manodopera e macchinari in casi d'urgenza (es. mancanza di cippato o inceppamento di trucioli; STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. 3.3).

Opere da impresario costruttore per il risanamento di un complesso scolastico. La distanza tra il cantiere e la sede dell'offerente non è pertinente (TA SO VWBES.2018.257 del 16 ottobre 2018 consid. 6).

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e carta. Distanza dalla sede della ditta all'impianto di smaltimento ACR di Giubiasco. La sola distanza tra la sede di un concorrente e l'ACR di Giubiasco non appare significativa nel contesto di un criterio di valutazione dell'offerta di stampo ambientale. Infatti, si sarebbe dovuto tener conto anche della distanza con il centro di smaltimento/riciclaggio degli altri generi di rifiuto oggetto della commessa. Dato che il percorso di raccolta e il susseguente tragitto fino al centro di smaltimento sarà uguale per tutti i concorrenti, pare maggiormente pertinente, semmai, stabilire quale criterio di aggiudicazione la distanza tra la sede dell'offerente (luogo di stazionamento dei mezzi adibiti al servizio) e il comprensorio di raccolta (STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 5.4).

Servizio di raccolta rifiuti umidi, relativo trattamento e lavaggio dei contenitori. Criterio della distanza: distanza tra il luogo della prestazione e il luogo del trattamento. Lo scopo della considerazione della distanza dei viaggi da effettuare è quello di ridurre la produzione di CO₂. Questo criterio, in quanto tale, è discutibile; tuttavia, può essere ritenuto appropriato, nel caso di una commessa per la raccolta dei rifiuti (TA VD MPU.2014.0010 del 19 giugno 2014 consid. 7).

Opere da impresario costruttore per risanamento strade. Le distanze tra il cantiere e le discariche o tra i siti di riferimento e il cantiere erano richieste per i beni di trasporto inclusi nell'elenco dei servizi (materiale di scavo, pavimentazioni, pavimentazioni da demolizione, strato di fondazione, calcestruzzo di rivestimento e struttura portante in calcestruzzo). In totale, questi articoli hanno una massa di t 20'380. Le singole masse da trasportare dovevano essere moltiplicate per le distanze di trasporto dichiarate in chilometri. Inoltre, è stato preso in considerazione un fattore "per il trasporto", in base al quale si doveva applicare un fattore di 1,0 quando si utilizzavano autocarri secondo gli standard da Euro-1 a Euro-2 e un fattore di 0,5 per gli autocarri secondo gli standard da Euro-3 a Euro-5. Complessivamente, ci si deve quindi aspettare un gran numero di viaggi su un periodo di tempo più lungo (durata cantiere previsto in 14 mesi). Esiste quindi un interesse sostanziale a mantenere le emissioni inquinanti il più basse possibile. Il percorso di trasporto potrebbe quindi essere preso in considerazione come criterio di aggiudicazione nell'ambito della compatibilità ambientale. Includendo nella valutazione le diverse emissioni inquinanti dei vari tipi di camion, è stata preservata la rilevanza delle vie di trasporto per la protezione dell'ambiente. Il criterio della compatibilità ambientale non è quindi un pretesto. Inoltre, una ponderazione del 5% non costituisce una sopravvalutazione (TA UR OG V 13 21 del 4 ottobre 2013 consid. 2.b e 2.c).

Servizio di raccolta rifiuti. I camion devono fermarsi e ripartire più e più volte durante la raccolta dei rifiuti, con il motore che continua a girare durante il tempo in cui il veicolo è fermo o addirittura utilizzato per sollevare contenitori. L'esperienza dimostra che guidando in questo modo le emissioni inquinanti sono un multiplo della quantità che si produrrebbe percorrendo la stessa distanza in una guida normale. Pertanto il viaggio (a vuoto) può avere solo un'importanza secondaria in termini di impatto ambientale complessivo (STF 2P.70-71/2006 del 23 febbraio 2007 consid. 8.2).

Prodotto: Fornitura di computer. Criterio "tecnico e ecologico" (suddiviso in ambiente, costruzione, ergonomia, performance e maggiore valore tecnico). A parità delle caratteristiche del prodotto, lasciare libero un slot della scheda di memoria è un vantaggio ecologico che giustifica l'attribuzione di un punteggio maggiore (TA GE ATA/528/2016 del 21 giugno 2016 consid. 9).

Veicoli: Fornitura di cippato di legno. Criterio “trasporti”, volto a ridurre al minimo i trasporti e salvaguardare le infrastrutture (disporre di un mezzo che permetta la consegna di almeno x mc di cippato per viaggio), ciò permette di ridurre le emissioni di CO₂ e polveri fini (STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. 3.2).

Criterio valutato secondo le certificazioni EURO (standard europei sulle emissioni inquinanti) con ponderazione del 20% (TA VD MPU.2019.0009 del 12 settembre 2019).

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e carta. Criterio ambientale della certificazione EURO, certificazione che viene attribuita soprattutto in funzione dei consumi e delle emissioni di sostanze nocive, la soluzione adottata dal committente appare senz'altro ragionevole. Ciò consentirà di valutare con pertinenza le offerte che saranno inoltrate, permettendo per finire di premiare con il massimo del punteggio i costosi veicoli moderni che emettendo meno inquinanti (segnatamente ossido d'azoto e particolato) salvaguardano maggiormente l'ambiente (STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 5.3).

Servizio di sgombero neve. Criterio valutato secondo le certificazioni EURO (standard europei sulle emissioni inquinanti) con ponderazione del 30%. Consentirà di valutare con pertinenza le offerte che saranno inoltrate, permettendo per finire di premiare con il massimo del punteggio i costosi veicoli moderni che emettendo meno inquinanti (segnatamente ossido d'azoto e particolato) salvaguardano maggiormente l'ambiente (STA 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 4).

Servizio di sgombero neve. Criterio valutato in base alla categoria del mezzo secondo la classificazione ASTAG ed alle caratteristiche di trazione con ponderazione del 15%. Privilegiando gli autocarri a trazione integrale nell'ambito di un servizio per lo sgombero della neve la committenza ha operato con oculatezza e non è di certo incorsa in una qualsivoglia violazione del diritto (STA 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 3).

Servizio di raccolta rifiuti. A seconda dell'età e del tipo di veicolo di trasporto possono esserci grandi differenze nelle emissioni inquinanti (in termini di quantità e qualità). La raccolta dei rifiuti richiede uno stile di guida estremamente inquinante, la scelta del veicolo è importante per la valutazione (STF 2P.342/1999 del 31 maggio 2020 consid. 4c).

2.11. La responsabilità sociale

Il criterio di aggiudicazione inerente alla responsabilità sociale delle imprese (RSI o Corporate Social Responsibility - CSR) mira a orientare le aziende all'elaborazione di una strategia di sostenibilità che permetta una rendicontazione complessiva dell'impatto dell'impresa, a livello economico, sociale e ambientale.

Tale criterio è facoltativo per i pubblici concorsi e le procedure selettive delle commesse interne (art. 53 cpv. 3 RLCpubb/CIAP).

Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda informativa [*Criterio di aggiudicazione (facoltativo): responsabilità sociale delle imprese (4%)*].

2.12. La formazione e il perfezionamento degli apprendisti

Il criterio di aggiudicazione inerente alla formazione degli apprendisti mira ad aumentare la disponibilità di posti di tirocinio premiando le imprese che offrono una formazione riconosciuta ai giovani, mentre il criterio di aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale mira a contrastare la disoccupazione giovanile premiando le imprese che offrono, per almeno due anni, un'occupazione a giovani.

Tali criteri sono obbligatori per i pubblici concorsi e le procedure selettive delle commesse interne (art. 53 cpv. 3 RLCpubb/CIAP).

Per maggiori dettagli si rinvia alle schede informative [*Criterio di aggiudicazione: formazione degli apprendisti (5%)*] e [*Criterio di aggiudicazione: contributo alla formazione professionale (3%)*].

2.13. Il valore tecnico

Il criterio di aggiudicazione inerente al valore tecnico di una prestazione può essere verificato e valutato per esempio nell'ambito dell'analisi della commessa.

Esempi giurisprudenziali:

- Analisi del mandato: Servizi di Facility Management. Relazione inerente le esigenze (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.3.3).
- Concetto: Fornitura di un sistema di controllo delle macchine della centrale elettrica. Compatibilità dei comandi della macchina offerta con il sistema esistente nella centrale idroelettrica (TA GR U 15 65 del 6 ottobre 2015).
- Conoscenze locali: Prestazioni di ingegneria e valutazione del previsto risanamento globale. La conoscenza locale può rivelarsi un vantaggio considerevole, in quanto l'offerente conosce le difficoltà tecniche (ad esempio, terreni accidentati e complicati in zone agricole e montane, adattamento degli edifici progettati a varie strutture esistenti) grazie all'esperienza personale e a lavori precedenti (STF 2P.46/2005 del 16 settembre 2005 consid. 5.1).

2.14. Altri criteri

Esempi giurisprudenziali:

- Comfort: Servizio di trasporto scolastico degli allievi. Criterio inerente il comfort interno dei veicoli proposti, mira a valutare la qualità del comfort interno per i passeggeri, sulla base della presentazione del veicolo fornita dai concorrenti. Nella fattispecie il criterio non è pertinente in quanto il committente non potrà esprimere un parere oggettivo (mancata definizione del sistema di valutazione; STA 52.2022.45 del 2 maggio 2022 consid. 4).
- Conoscenze locali: Prestazione di trattamento delle domande di aiuto finanziario nel quadro delle misure energetiche degli edifici. Il sotto-criterio conoscenza locale inerente all'organizzazione del progetto che penalizza il ricorrente non è giustificato (TA BL 810 17 297 del 18 luglio 2018 consid. 10.2).
Raccolta dei rifiuti. La conoscenza locale dell'autista non può essere presa in considerazione, in quanto si tratta di un percorso semplice e costante (STF 2P.342/1999 del 31 maggio 1999 consid. 5.1).
- Quotientenmethode: Servizi di Facility Management. Il metodo non è usualmente applicato in Ticino. La formula (dividere l'importo offerto per i punti, debitamente ponderati, ottenuti nei criteri di qualità) è nondimeno suggestiva e teoricamente permette di deliberare all'offerta che presenta il miglior rapporto prezzo/prestazione. In un caso pratico il tribunale ha rilevato che ci si potrebbe invero chiedere se il metodo rispetti pienamente il precetto dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 3.2).

3. Riferimenti

Dottrina
<ul style="list-style-type: none">- M. Beyeler, <i>Ziele und Instrumente des Vergaberechts</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2008, pp. 51-70- M. Cassina, <i>Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino</i>, in "Atti della serata di studio del 23 ottobre 2008", Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi: Lugano, 2008, pp. 43-48- E. Clerc, <i>ad art. 5 LMI</i>, in V. Martenet, C. Bovet & P. Tercier, <i>Commentaire romand – Droit de la concurrence</i>, Helbing Lichtenhahn Verlag: Basilea, 2012, pp. 2019-2025- F. De Rossa, C. David & G. Rovelli, <i>Rassegna di giurisprudenza sul diritto delle commesse pubbliche 2018-2020</i>, in "Rivista ticinese di diritto" (RtiD), n. II-2020, pp. 378-381- J. Dubey, <i>La jurisprudence des marchés publics entre 2012 et 2014</i>, in J.-B. Zufferey & H. Stöckli, <i>Marchés Publics 2014</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2014, pp. 89-148- J. Dubey & S. Scherler, <i>La jurisprudence en marchés publics entre 2018 et 2020</i>, in J.-B. Zufferey, M. Beyeler & S. Scherler, <i>Marchés Publics 2020</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2020, pp. 55-270- J. Dubey, F. Waser & D. Di Cicco, <i>La jurisprudence en marchés publics entre 2014 et 2016</i>, in J.-B. Zufferey, M. Beyeler & S. Scherler, <i>Marchés Publics 2016</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2016, pp. 79-228- V. Malfanti, <i>Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche</i>, in "Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese" (RDAT), n. I-2001, pp. 452-453- O. Rodondi, <i>Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics</i>, in "Revue de droit administratif" (RDAF), n. 2001 I, pp.387-413- P. Galli, A. Moser, E. Lang & M. Steiner, <i>Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts: Eine systematische Darstellung der Rechtsprechung des Bundes und der Kantone</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2013, pp. 369-442- J.-B. Zufferey, V. Bodevin, A. Estoppey & E. Trandafir, <i>La jurisprudence en droit des marchés publics de 2016 à 2018</i>, in J.-B. Zufferey, M. Beyeler & S. Scherler, <i>Marchés Publics 2018</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2018, pp. 93-186- J.-B. Zufferey, H. Mazreku & A. Rayroux, <i>La jurisprudence en marchés publics entre 2020 et 2022</i>, in J.-B. Zufferey, M. Beyeler & S. Scherler, <i>Marchés Publics 2022</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2022, pp. 85-146- J.-B. Zufferey, C. Maillard & N. Michel, <i>Droit des marches publics: Présentation générale, éléments choisis et code annoté</i>, Università di Friburgo: Friburgo, 2002, pp. 116-120

Versioni

Data	Modifiche apportate
01.12.2023	Pubblicazione scheda informativa.